



**FAILP CISAL**

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici

Il primo sindacato autonomo in Poste Italiane.



## **F.A.I.L.P. NEWS**

**LE NOVITA' 2017**

**E' OPERATIVA LA DISPOSIZIONE CHE RICONOSCE LA COSIDDETTA "BUSTA PESANTE" DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA OVUNQUE FISCALMENTE DOMICILIATI, AI LAVORATORI DIPENDENTI.**

Con il decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" è stata corretta la precedente disposizione normativa (D.L. 189/2016), risolvendo il problema della limitazione relativa al riconoscimento della "busta pesante", cioè l'esenzione fiscale.

**Ecco il testo della nuova norma contenuta nell'art. 11 comma 1 b) - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari - del D.L. 9 febbraio 2017:**

**b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017.** La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

**Il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 33 del 09.02.2017).**

**Pertanto i datori di lavoro, anche non domiciliati fiscalmente nei Comuni del cratere del sisma, applicheranno la nuova norma (compreso Poste italiane).**

La norma non prevede il rimborso delle somme già versate (*l'Irpef versata non potrà essere assoggettata a conguaglio*), poiché non opera la retroattività, ma consente il riconoscimento della "BUSTA PESANTE" fino al 30 novembre 2017.